



Artigiani
Imprenditori
d'Italia



CASARTIGIANI

**Senato della Repubblica
XIX Legislatura**

**Commissioni riunite
5^a (Programmazione economica, bilancio) e 6^a (Finanze e
tesoro)**

Documento di osservazioni e proposte

**Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n.
113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di
termini normativi ed interventi di carattere economico**

(A.S. 1222)

10 settembre 2024

Illustri Presidenti, Onorevoli Senatori,

Confartigianato, CNA e Casartigiani ringraziano le Commissioni riunite 5a e 6a del Senato per l'invito a presentare un documento di osservazioni e proposte sul disegno di legge A.S. 1222 che contiene tematiche di particolare interesse per le imprese.

Il provvedimento interviene, infatti, su molteplici aspetti, sia di carattere economico sia fiscale, con misure che prevedono potenziamenti di agevolazioni e proroghe di termini di adempimenti in scadenza.

Le scriventi Organizzazioni ritengono, inoltre, opportuno porre alla Vostra attenzione alcune proposte di emendamento su temi di interesse che auspichiano possano trovare accoglimento durante l'iter di conversione parlamentare.

Tali proposte sono riportate in calce al presente documento, corredate dalle specifiche motivazioni, alle quali le scriventi rinviano.

Con l'**articolo 1** del decreto-legge **sono incrementate le risorse stanziato per l'agevolazione, connessa agli interventi realizzati nella "ZES Mezzogiorno"**, fruibile tramite un credito d'imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2024 relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica. La misura del beneficio spettante (pari al 17,6668%, sulla base dei fondi precedentemente stanziati a tal fine e ripartiti in base alle prenotazioni effettuate), che è risultata troppo esigua a fronte dell'investimento effettuato, ha portato il Governo a stanziare ulteriori fondi per 1,6 miliardi di euro.

Si rileva necessaria, di conseguenza, la ripresentazione di una comunicazione integrativa da parte degli operatori economici che avevano già inviato la comunicazione "ordinaria" entro il 12 luglio u.s.: a pena di decadenza dall'agevolazione, tali soggetti devono, infatti, inviare all'Agenzia delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una nuova comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella stessa comunicazione. **Confartigianato, CNA e Casartigiani valutano positivamente l'ulteriore stanziamento che offre alle imprese un**

maggior ristoro per gli investimenti che saranno effettuati nella ZES unica; tuttavia, si evidenzia che:

- **si renderà necessario**, una volta ricevute tutte le comunicazioni, **valutare la congruità del credito spettante al fine di mantenere il medesimo su livelli che garantiscano un effettivo concorso dello Stato nell'investimento;**
- **la reiterazione di adempimenti già effettuati**, seppur necessari per fruire del maggior beneficio, **espone, comunque, l'avente diritto a errori che potrebbero compromettere l'intera misura dell'agevolazione.**

Con **l'articolo 2**, è stato disposto un **raddoppio, da 100.000 a 200.000 euro, dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi di fonte estera** dai soggetti che, trasferendo la residenza fiscale in Italia, beneficiano del regime dei neo-residenti di cui all'art. 24-*bis* TUIR. La misura riguarda le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente al 10 agosto 2024. È **auspicabile l'estensione al 31 dicembre 2024** del periodo di salvaguardia durante il quale la persona fisica può trasferire la propria residenza anagrafica mantenendo la previgente misura dell'imposizione sostitutiva. La richiesta muove, oltre che da esigenze di **semplificazione, anche dalla necessità di garantire un trattamento omogeneo e uniforme per tutto il 2024 nei confronti dei soggetti anche se il trasferimento in Italia della propria residenza anagrafica avverrà nella seconda parte dell'anno.**

Con **l'articolo 3**, la "decommercializzazione" ai fini IVA prevista per le operazioni delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) verso gli associati, può essere estesa anche alle società sportive dilettantistiche (SSD), fino al 31 dicembre 2024 (data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 15-*quater* del DL 146/2021 che, con effetto dal 1° gennaio 2025, elimina il regime di "decommercializzazione" di cui all'art. 4 DPR 633/72). **Confartigianato, CNA e Casartigiani apprezzano la disposizione** che, peraltro, introduce una sorta di sanatoria per i comportamenti comunque adottati prima dell'entrata in vigore del decreto in esame (10 agosto 2024), in quanto risolve una controversa questione da tempo dibattuta in merito all'estensione alle SSD del regime di esclusione IVA previsto per le ASD.

Sempre in materia di sport, **l'articolo 4** estende il credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, al periodo dal 10 agosto 2024 al 15 novembre 2024. Nell'esprimere un parere positivo nei confronti della misura incentivante, **le scriventi Confederazioni auspicano che venga espressamente stabilito che il credito d'imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, non concorre alla determinazione della base imponibile** ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né ai fini del valore della produzione ai fini IRAP e del *pro rata* di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

Con **l'articolo 6** è istituito, dal periodo d'imposta 2024, un regime speciale, su opzione, per i lavoratori residenti in alcuni Comuni, specificamente individuati negli allegati 1 e 2 al decreto, che si trovano, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con la Svizzera. **Apprezzabile l'intento del legislatore di evitare discriminazioni** tra il trattamento tributario delle retribuzioni percepite dai lavoratori frontalieri residenti in alcuni Comuni (per l'esattezza, 72 Comuni compresi nella fascia di 20 Km dal confine con la Svizzera) che non erano stati precedentemente inclusi negli elenchi dei cantoni svizzeri, e la disciplina fiscale applicabile ai soggetti rientranti nel regime transitorio vigente tra l'Italia e la Svizzera del 23/12/2020 (entrato in vigore il 17 luglio 2023), che prevede l'imposizione esclusiva in Svizzera. Il regime speciale opzionale prevede, in presenza di specifiche condizioni riguardanti il lavoratore e l'attività svolta, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (e delle addizionali locali) pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sui redditi da lavoro dipendente ivi percepiti.

Positivi gli interventi di proroga di cui all'articolo 7, sia per l'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, sia per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e terreni, così da consentire agli operatori un maggior tempo per le opportune valutazioni e per il reperimento dei dati non sempre agevolmente rintracciabili.

In particolare, viene prorogato al 30 settembre 2024 il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute nel caso di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino in capo ai soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione di tale proroga, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest'ultimo termine è differito anch'esso al 30 settembre 2024.

È di conseguenza consentito, in deroga alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali, di adeguare le esistenze iniziali entro il 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024.

Per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni e terreni: il comma 3 dell'articolo 7 proroga al 30 novembre 2024 il termine di versamento dell'imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata, in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Confartigianato, CNA e Casartigiani auspicano la previsione di una proroga anche per il riversamento dei crediti di Ricerca & Sviluppo indebitamente utilizzati in compensazione, la cui presentazione della domanda è in scadenza il prossimo 31 ottobre 2024 con versamento della prima rata entro il 16 dicembre 2024. Solo recentemente, infatti, si è conclusa l'emanazione dei decreti attuativi per la completa definizione della procedura, con la pubblicazione del decreto direttoriale 15 maggio 2024 (con cui è stata disposta l'iscrizione all'Albo dei certificatori del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica) e del decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy* del 5 giugno 2024 (con cui sono stati approvati i modelli che devono essere utilizzati dai certificatori iscritti all'Albo per il rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili ai crediti d'imposta R&S), seguito, solo in data 4 luglio 2024, dalle "Linee guida" con tutti i chiarimenti sugli elementi da valutare per verificare il rispetto congiunto dei criteri affinché un'attività possa essere classificata come attività di ricerca e sviluppo (ossia i criteri di novità,

creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità). Uno slittamento del **termine di adesione al 31 marzo 2025** e del versamento della sola prima rata al **30 giugno 2025** (lasciando inalterato il termine di versamento delle successive due rate), **appare opportuno per offrire agli operatori il tempo necessario per effettuare corrette e ponderate valutazioni, anche in attesa di uno specifico strumento che, prevedendo un “saldo e stralcio” al 50% per le aziende oggetto del provvedimento di restituzione, potrebbe evitare ulteriore contenzioso e risolvere definitivamente la problematica.”.**

Senato della Repubblica

AS 1222

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

Emendamenti

Indice

- 1. Proroga del termine di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo**
- 2. Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni**
- 3. Proroga di termini in materia di attività di mecatronica**
- 4. Proroga del termine dell'assicurazione per rischi catastrofali**
- 5. Proroga in materia di misuratori di liquidi per gli autoriparatori**
- 6. Proroga in materia di patente a crediti**

Senato della Repubblica

AS 1222

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

Emendamento

Articolo 7

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 5, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, le parole "31 ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2025";

b) al comma 10:

1) le parole "entro il 16 dicembre 2024", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2025";

2) al terzo periodo le parole "a decorrere dal 17 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2025";

3) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2025".

Proroga del termine di riversamento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a procrastinare il termine per l'accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e innovazione tecnologica, proponendo il termine del 31 marzo 2025 (in luogo del 31 ottobre 2024) per la presentazione della relativa istanza. A tale posticipazione consegue lo slittamento ad una successiva scadenza, individuata nel 30 giugno 2025 (in luogo del 31 ottobre 2024), per il riversamento, senza sanzioni e interessi, dell'indebito utilizzo del credito non spettante, o erroneamente quantificato, con conseguente possibile rateazione. Nessuno slittamento per il termine di versamento delle successive due rate, la cui scadenza rimane invariata al 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. La proroga dei suddetti termini si rende ancora necessaria, in considerazione del fatto che solo recentemente sono stati emanate le disposizioni attuative (decreto direttoriale 15 maggio 2024, con cui è stata disposta l'iscrizione all'Albo dei certificatori del credito d'imposta in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, *design* e ideazione estetica, e decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* del 5 giugno 2024 con cui sono stati approvati i modelli che devono essere utilizzati dai certificatori iscritti all'Albo per il rilascio delle certificazioni attestanti la qualificazione degli investimenti effettuati dalle imprese, ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili ai crediti d'imposta R&S; infine, solo in data 4 luglio 2024 sono state pubblicate le linee guida con tutti i chiarimenti sugli elementi da valutare per verificare il rispetto congiunto dei criteri affinché un'attività possa essere classificata come attività di ricerca e sviluppo (ossia i criteri di novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità e/o riproducibilità).

Effetti finanziari

Sulla base della Relazione tecnica all'articolo 5 del D.L. 145/2023 (con cui è avvenuta la precedente proroga di un anno), gli effetti di cassa stimabili sul 2024 sono pari ad una minore entrata di 10.7 milioni di euro.

Testo ricostruito:

*9. I soggetti che intendono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 7 devono inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate **entro il 31 marzo 2025**, specificando il periodo o i periodi d'imposta di maturazione del credito d'imposta per cui è presentata la richiesta, gli importi del credito oggetto di riversamento spontaneo e tutti gli altri dati ed elementi richiesti in relazione alle attività e alle spese ammissibili. Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate*

*10. L'importo del credito utilizzato in compensazione indicato nella comunicazione inviata all'Agenzia delle entrate deve essere **riversato entro il 30 giugno 2025**. Il versamento può essere effettuato in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 30 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 1° luglio 2025, gli interessi calcolati al tasso legale. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato senza avvalersi della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.*

11. La procedura prevista dai commi da 7 a 10 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto ai sensi dei medesimi commi. In caso di riversamento rateale, il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura, l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30 per cento degli stessi e degli interessi nella misura prevista dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 17 dicembre 2024. In esito al corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto di cui all'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Senato della Repubblica

AS 1222

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

Emendamento

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Articolo 7-bis

(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui di cui all'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124)

1. Per l'anno 2024 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter primo periodo della legge 4 agosto 2017, n. 124 è prorogato al 1° gennaio 2025.

Obblighi di trasparenza: proroga sanzioni

Motivazione

L'emendamento è diretto a prorogare di un ulteriore anno – fino al 1° gennaio 2025 – l'applicazione delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di comunicazione che grava sulle imprese che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Tale obbligo, previsto dalla legge n. 124/2017 (commi 125 e seguenti), rappresenta un notevole aggravio burocratico per le imprese, soprattutto nell'attuale situazione di crisi economica che ha reso necessarie numerose misure di contributi, incentivi e sussidi, rispetto ai quali diventa difficile e oneroso il rispetto dell'obbligo stesso.

Si propone quindi di prevedere la sospensione per il prossimo anno delle sanzioni, evitando che le imprese debbano subire un ulteriore aggravio di costi.

Senato della Repubblica

AS 1222

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

Emendamento

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Articolo 7-bis

(Proroga di termini in materia di attività di mecatronica)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, le parole: «per gli undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «per i dodici anni e tre mesi».

Proroga di termini in materia di attività di meccatronica

Motivazione

La legge 11 dicembre 2012 n. 224, modificativa della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, ha accorpato le attività di meccanica, motoristica ed elettrauto nella categoria unica denominata "meccatronica". Nello specifico, le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge 224/2012 (5 gennaio 2013), risultavano iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane con relativa abilitazione alle attività di meccanica e motoristica ovvero a quella di elettrauto, hanno potuto proseguire *ope legis* le rispettive attività economiche. Ciò, tuttavia, per i successivi undici anni, vale a dire fino al 5 gennaio u.s. Termine ultimo, questo, affinché i profili preposti alla gestione tecnica delle richiamate imprese, qualora non in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali (dato esperienziale legislativamente qualificato o diploma *ad hoc*) previsti dalle lettere a) e c) dell'art. 7, comma 2, della legge 122/1992, avrebbero dovuto frequentare con esito positivo «apposito corso regionale teorico-pratico di qualificazione, seguito da almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni», limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta.

In sostanza, gli interessati alla prosecuzione dell'attività d'impresa avrebbero dovuto attivarsi per ottenere l'abilitazione alla categoria mancante. A rigore, quindi, in mancanza di titolo e decorso il termine del 5 gennaio 2024, i predetti soggetti non possono essere più preposti alla gestione tecnica dell'impresa. Per cui, non essendo intervenuta per tempo la "riqualificazione" delle attività inizialmente intraprese in quella di meccatronica, ne verranno (come in effetti sta già accadendo) l'adozione, da parte delle CCIAA, di provvedimenti di divieto alla prosecuzione dell'attività di meccanica e motoristica ovvero di elettrauto, da cui l'inevitabile cessazione d'ufficio dell'attività unitamente alla posizione del responsabile e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni amministrative.

Sul piano del fatto, alcune migliaia di imprese rischiano l'immediata chiusura non avendo ottemperato negli anni all'acquisizione della qualifica mancante. Peraltro, in considerazione dell'impossibilità da parte delle Regioni di erogare i corsi per la definitiva conclusione del regime transitorio, alle predette imprese è preclusa la via della regolarizzazione della propria posizione, con conseguente cessazione dell'attività.

Per tali motivi, l'approvazione del seguente emendamento costituisce l'unica soluzione operativa, così da recare la riapertura dei termini con determinazione eccezionale e perentoria di un periodo di proroga, necessario a scongiurare preoccupanti effetti sociali, occupazionali ed economici.

Senato della Repubblica

AS 1222

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

Emendamento

Dopo l'art. 7 inserire il seguente:

Articolo 7-bis

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

Proroga del termine dell'assicurazione per rischi catastrofali

Motivazione

L'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 introduce un obbligo generalizzato, a carico delle imprese, di stipulare una specifica polizza assicurativa a copertura dei rischi legati ai danni alle immobilizzazioni materiali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, intendendo per tali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.

Attraverso l'obbligo di assicurazione, pertanto, il soggetto imprenditoriale assume in proprio l'onere di garantire il risarcimento del danno in caso di calamità, rispondendo in termini di mancato indennizzo o mancata erogazione di contributi e/o agevolazioni pubbliche, nella misura in cui non corrisponda al richiamato obbligo assicurativo.

Si tratta certamente di un principio innovativo che, tuttavia, assume natura particolarmente onerosa se si pensa che è rivolto, senza distinzione, alla generalità delle imprese in un contesto certamente poco abituato all'assicurazione dei richiamati rischi e, probabilmente, poco allenato alla valutazione dei rischi effettivi ai fini della determinazione dei relativi premi.

Consapevoli che tale prescrizione apre interessanti prospettive di innovazione nella gamma di offerta dei prodotti assicurativi, deve tuttavia rilevarsi che le modalità e i termini ristretti previsti dalla norma, dal momento che il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo è fissata al 31 dicembre 2024, rischiano di essere eccessivamente onerosi per le imprese, non consentendo al mercato di organizzarsi adeguatamente, sia sul lato dell'offerta, sia sul lato della domanda, attraverso, magari, gruppi di acquisto in grado di negoziare le migliori condizioni di prezzo sul mercato.

Per tale ragione riteniamo opportuno prevedere l'allungamento di almeno un anno del termine attualmente previsto.

Senato della Repubblica

AS 1222

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

Emendamento

Dopo l'art. 7 inserire il seguente:

Articolo 7-bis

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2025 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.».

Proroga in materia di misuratori di liquidi per gli autoriparatori

Motivazione

L'emendamento mira a sospendere - fino al 31 dicembre 2025 - l'applicazione delle sanzioni in caso di inadempimento, da parte delle imprese del settore autoriparazione, dell'obbligo di utilizzare gli strumenti per la misurazione, previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 22/2007.

Tale sospensione è propedeutica ad un successivo intervento normativo che esoneri completamente le imprese del settore dall'obbligo in questione.

La richiesta è motivata dalla peculiare attività esercitata dalle medesime imprese: non si tratta, infatti, di vendita di liquidi, ma di un'attività che utilizza i liquidi ai fini dell'espletamento degli interventi manutentivi/riparativi. La fornitura/impiego di prodotti/liquidi è quindi funzionale all'erogazione del servizio al cliente e *conditio sine qua non* per l'operatività degli autoriparatori.

Si evidenzia, altresì, che le operazioni manutentive-riparative dei veicoli comportano particolari modalità di impiego dei liquidi (come, ad esempio, il sistema di pompaggio dell'olio per il cambio) che non consentono una rigida, prestabilita misurazione dei quantitativi di prodotto mediante strumenti calibrati, ma un utilizzo spesso forfettario, diversamente dalla vendita del singolo prodotto vincolato a parametri fissi.

L'attuale obbligo di controllo e vigilanza degli strumenti di misura utilizzati dalle imprese di autoriparazione, per misurare l'olio e gli altri liquidi utilizzati per la riparazione e manutenzione di automobili, costituisce un grande onere burocratico e finanziario per le predette imprese. L'acquisto dei dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente provoca costi elevati, così come la loro verifica periodica.

Per tali ragioni, il settore autoriparazione non dovrebbe essere assoggettato alle disposizioni previste dalla normativa sugli strumenti di misurazione per il mero commercio dei liquidi.

Senato della Repubblica

AS 1222

Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico

Emendamento

Articolo 7

Dopo l'art. 7 inserire il seguente:

Articolo 7-bis

(Proroga in materia di patente a crediti)

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "1° ottobre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° aprile 2025"

Proroga in materia di patente a crediti

Motivazione

L'emendamento è volto a disporre una proroga di almeno 6 mesi (1° aprile 2025) all'entrata in vigore della c.d. patente a crediti, di cui all'articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008 (come modificato dal D.L. n. 19/2024), la cui operatività è ad oggi prevista a decorrere dal 1° ottobre 2024.

Va, tuttavia, evidenziato come non risulti ancora pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali cui la norma rinvia per la disciplina di rilevanti aspetti attuativi del nuovo sistema.

Alla mancata pubblicazione del decreto si accompagna, peraltro, la non operatività del portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro che rappresenta il fulcro del sistema delineato dal Legislatore. Attraverso il portale, infatti, sarà possibile non solo presentare la domanda di rilascio della patente ma lo stesso sarà lo strumento per gestire l'intero meccanismo, a partire dalla consultazione dei dati relativi alla patente fino ad arrivare alla gestione dei crediti.

La disciplina, inoltre, è caratterizzata da numerose incertezze e dubbi interpretativi, quali, a titolo esemplificativo, i profili legati al campo di applicazione, alla revoca e sospensione della patente e alle modalità di recupero dei crediti, che dovranno essere necessariamente oggetto di circolari interpretative.

Alla luce, quindi, della complessità del sistema, che avrà un notevole impatto sulle imprese, e della mancata emanazione del decreto ministeriale, con conseguente mancata definizione della procedura, si ritiene necessario riconoscere ai soggetti coinvolti (imprese e lavoratori autonomi) un congruo periodo per adeguarsi al nuovo sistema.